Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Martedì, 26 marzo 1929 - ANNO VII** — **Numero 71**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice Internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — **Cuneo**: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi* — **Ferrara**: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — **Firenze**: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37 — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64 — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — **Modena**: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — **Piacenza**: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — **Pistoia**: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza**: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — **Reggio Calabria**: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — **Sassari**: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — **Siracusa**: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — **Vercelli**: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — **Vicenza**: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — **Zara**: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 932.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 299.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 5 gennaio 1929-VII, con la quale si proroga al 31 dicembre 1960 la scadenza della concessione del tronco tramviario Seregno-Giussano della linea Milano-Desio-Seregno-Giussano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 2 settembre 1924 approvata con il R. decreto 16 ottobre successivo n. 1871, per la concessione alla « Società Trazione Elettrica Lombarda » delle tramvie Milano-Desio-Seregno-Giussano, Seregno-Carate e Monza-Carate e per la trasformazione a trazione elettrica del tronco Milano-Desio;

Vista la domanda 1° novembre 1927 - Anno VI, con la quale la detta Società ha chiesto la proroga fino al 31 dicembre 1960 della concessione del tronco tramviario a vapore Seregno-Giussano della linea Milano-Desio-Seregno-Giussano;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 5 gennaio 1929 - Anno VII, fra il delegato del Ministero delle comunicazioni in rappresentanza dello Stato e il legale rappresentante della « Società Trazione Elettrica Lombarda » con la quale viene prorogata al 31 dicembre 1960 la scadenza della concessione del tronco tramviario Seregno-Giussano indicato all'art. 3, lettera *c*), della convenzione 2 settembre 1924, di cui alle premesse del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 933.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. 300.

Ordinamento per il dopolavoro nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, e successive varianti, sull'Opera nazionale Dopolavoro;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito in ogni Colonia un Ente del Dopolavoro, con sede nel capoluogo di ciascuna di esse.

Gli Enti predetti attuano, nelle rispettive Colonie, i fini assegnati nel Regno all'Opera nazionale del Dopolavoro, istituita col R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, e successive varianti.

Art. 2.

Gli Enti di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica, e possono ricevere ed amministrare sussidi, oblazioni, lasciti o donazioni di qualsiasi natura e valore, acquistare e possedere beni; e compiere tutti gli atti giuridici per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3.

Gli Enti di cui all'art. 1 provvedono al conseguimento dei propri fini:

a) coi contributi statali di cui all'art. 12;

b) con un contributo iniziale dell'Opera nazionale Do-

polavoro di L. 15,000 per ciascun Ente libico, e di L. 10,000 per ciascuno di quelli orientali, onde procedere alla costituzione del capitale di fondazione;

c) con un contributo annuo dell'Opera nazionale Dopolavoro nella misura di cui alla precedente lettera b), per le spese di funzionamento;

d) con oblazioni, donazioni, lasciti, contributi di enti e di privati;

e) coi contributi degli aderenti al Dopolavoro;

f) coi redditi patrimoniali;

g) con gli eventuali contributi del Governo della Colonia.

Art. 4.

Possono essere ammessi come soci degli Enti:

a) le istituzioni e le associazioni create nel territorio della Colonia dall'Ente coloniale del Dopolavoro e dirette ed amministrate dai delegati di cui all'art. 7;

b) le istituzioni e le associazioni già esistenti che si propongono in tutto od in parte le finalità di cui all'art. 1 e che si impegnano a seguire le direttive generali dell'Ente;

c) gli enti, le associazioni e i privati che concorreranno con elargizioni e contributi periodici al conseguimento dei fini dell'Ente per il Dopolavoro.

Le istituzioni e le associazioni di cui alle lettere precedenti hanno l'obbligo di munire i propri soci della tessera dell'Opera nazionale per il Dopolavoro.

Art. 5.

L'amministrazione di ciascuno degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto è affidata ad un presidente e ad un Consiglio di amministrazione.

Il presidente è nominato fra i membri del Consiglio con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà nominato, fra i componenti del Consiglio, il consigliere delegato al quale compete la firma sociale nell'assenza del presidente, la rappresentanza giuridica dell'Ente e l'esercizio delle funzioni che saranno determinate dallo statuto ovvero delegate dal Consiglio di amministrazione.

Il consigliere delegato provvede all'attuazione degli scopi dell'Ente in conformità delle deliberazioni del Consiglio, di fronte al quale risponde del proprio operato.

Art. 6.

Il Consiglio è composto:

a) da cinque membri nominati dal Governatore;

b) da quattro membri di diritto.

Sono membri di diritto:

1° il direttore degli affari civili-politici;

2° il segretario dei Fasci coloniali;

3° il sovraintendente scolastico;

4° il direttore di sanità.

Il Consiglio fissa i programmi e le direttive generali in armonia con quelle stabilite per l'Opera nazionale del Dopolavoro, in quanto applicabili nella Colonia. Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, provvede alla gestione dei fondi, delibera sulla ammissione a soci dell'Ente, sulla accettazione di contributi, lasciti, oblazioni, donazioni, sulla costituzione di consorzi fra le istituzioni del Dopolavoro, delibera sulla assunzione e sul licenziamento del personale.

Il presidente e i consiglieri durano in carica cinque anni; gli uscenti possono essere riconfermati.

Art. 7.

L'azione degli Enti è svolta in tutto il territorio della Colonia direttamente o per mezzo di delegati nominati dal Governatore, su proposta del Consiglio dell'Ente.

Art. 8.

E' costituito presso gli Enti un Collegio di sindaci, avente le attribuzioni degli articoli 183 e seguenti del Codice di commercio in quanto applicabili, e composto di tre funzionari del Governo locale nominati annualmente dal Governatore.

Con le stesse modalità saranno annualmente nominati due sindaci supplenti.

Art. 9.

Gli Enti di cui all'art. 1 sono sottoposti alla vigilanza del Governatore competente.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti e i conti consuntivi sono comunicati al Governatore per l'approvazione.

Sono pure sottoposte all'approvazione del Governatore le deliberazioni che importino variazioni di patrimonio e quelle che stabiliscano o modifichino norme di regolamenti speciali o interni.

Le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono comunicate al Governatore, il quale entro dieci giorni dalla comunicazione può fare le sue osservazioni e sospendere l'esecutorietà delle deliberazioni. Trascorso detto termine senza alcun rilievo, le deliberazioni diverranno esecutive.

Il Governatore può ordinare ispezioni amministrative e contabili, verifiche di casse; e, per gravi motivi, promuovere lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario straordinario, provvedimenti che saranno adottati con decreto Ministeriale.

Art. 10.

Il Consiglio, entro tre mesi dalla sua costituzione, predisporrà e trasmetterà al Governatore lo statuto dell'Ente.

Lo statuto è approvato dal Ministro per le colonie, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Art. 11.

Le norme regolamentari per il personale, per il funzionamento e l'ordinamento interno sono approvate dal Governatore su proposta del Consiglio dell'Ente, udito, nelle Colonie libiche, il Consiglio di Governo e in quelle orientali il Comitato amministrativo.

Art. 12.

A titolo di contributo per la costituzione del capitale di fondazione degli Enti coloniali di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministero delle colonie assegnerà una somma complessiva di L. 60,000, prelevandola dal fondo a disposizione per nuove spese di carattere civile (art. 21 del bilancio).

Sul fondo speciale in gestione al Ministero delle corporazioni, sarà devoluta, allo stesso titolo, la somma di L. 50,000.

Ugual somma di L. 50,000 il Ministero delle corporazioni devolverà sul fondo predetto, a titolo di contributo annuo per il funzionamento degli Enti Dopolavoro nelle Colonie.

Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto a ripartire i contributi di cui sopra fra i vari Enti e ad apportare le conseguenti variazioni nei bilanci delle rispettive Colonie.

Art. 13.

Il Ministro per le colonie eserciterà l'alta vigilanza sugli Enti del dopolavoro all'effetto del coordinato sviluppo delle istituzioni coloniali del Dopolavoro con quelle del Regno.

Art. 14.

Il Ministro per le colonie stabilirà con suo provvedimento la data di applicazione del presente decreto in ciascuna Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **934**.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. **308**.

Riduzione del contributo scolastico dovuto dal comune di Villorba, ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2319, col quale fu stabilito il contributo dovuto dai comuni di Veggiano e Villorba, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1927 nel comune di Villorba: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi del Veneto, dal quale risulta che a carico del detto Comune fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Villorba, della provincia di Treviso, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabilito in L. 7200 col R. decreto 27 luglio 1928, n. 2319, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930, è ridotto, per lo stesso periodo di tempo, a L. 5200.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 27 luglio 1928, n. 2319, è rettificato, nella parte relativa al comune di Villorba, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 121. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 27 luglio 1928, n. 2319 — numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale	Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione — numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	1. — Provincia di TREVISO.						
1	Villorba	18	400	7.200	13	400	5.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **935**.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. **309**.

Contributi dovuti dai comuni di Sernaglia della Battaglia, Mirano e Portogruaro ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1927-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto legge 31 marzo 1925, n. 360, e l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i Regi decreti 17 marzo, 7 aprile e 12 maggio 1927, con i quali l'amministrazione delle scuole elementari dei comuni di Sernaglia della Battaglia, Mirano e Portogruaro fu assunta dal Consiglio scolastico regionale del Veneto a decorrere dal 1° luglio 1927;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° luglio 1927 nei suindicati Comuni: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che i comuni di Sernaglia della Battaglia, della provincia di Treviso, e di Mirano e Portogruaro, della provincia di Venezia, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1927-31 marzo 1930, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane rispettivamente stabilito nelle somme di L. 3600, di L. 10,000 e di L. 12,400 risultanti dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 122. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1927-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di TREVISO.			
1	Sernaglia della Battaglia . .	9	400	3.600
	II. — Provincia di VENEZIA.			
1	Mirano	25	400	10.000
2	Portogruaro	31	»	12.400
		56		22.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 936.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 302.

Fondazione in Ravenna dell'Azienda zootecnica ravennate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 331;

Vista la richiesta per l'erezione in ente morale dell'Azienda zootecnica ravennate, presentata in data 18 settembre 1928-VI dall'Amministrazione provinciale di Ravenna, anche in nome degli altri enti promotori dell'istituzione;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fondata, con sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna, l'Azienda zootecnica ravennate.

L'Azienda è riconosciuta come ente morale autonomo, ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Azienda zootecnica ravennate ha per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animale e vegetale che hanno maggiore importanza nella agricoltura locale, e particolarmente del bestiame comune da carne e da latte, e delle foraggere.

L'Azienda zootecnica ravennate, con esclusione di ogni finalità di lucro, persegue il suo scopo:

a) con lo studio pratico dell'ordinamento agrario e zootecnico della zona di bonifica;

b) con la sperimentazione dei più pratici e convenienti avvicendamenti, con particolare riguardo all'applicazione delle irrigazioni;

c) con la trasformazione in luogo, per mezzo del bestiame bovino, delle risorse foraggere;

d) con l'integrare, mediante il necessario tirocinio pratico, l'istruzione professionale dei licenziati in agraria, dei contadini e dei braccianti;

e) con l'attuare, infine, di incarico del Ministero dell'economia e degli altri enti pubblici, ogni altra iniziativa che rientri nella sfera di attività dell'istituzione.

Art. 3.

Il patrimonio dell'ente è costituito dai seguenti contributi degli enti promotori:

Ministero dell'economia nazionale L. 150,000;
Amministrazione provinciale di Ravenna L. 100,000;
Comune di Ravenna L. 150,000;
Federazione provinciale sindacati fascisti degli agricoltori L. 150,000;
Federazione provinciale dei sindacati fascisti L. 50,000;
Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna L. 25,000.

Il contributo del comune di Ravenna, determinato nella cifra globale di L. 150,000, corrisponde a cinque annualità della quota di affitto del tenimento ceduto dal Comune all'Azienda zootecnica ravennate.

Art. 4.

L'Azienda zootecnica ravennate è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Ravenna;

c) un rappresentante del comune di Ravenna;

d) un rappresentante della Federazione provinciale sindacati fascisti degli agricoltori;

e) un rappresentante della Federazione provinciale sindacati fascisti;

f) dal presidente del Consiglio di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna;

g) da un rappresentante designato dalla Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna;

h) dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna;

i) dal veterinario provinciale.

Il presidente del Consiglio di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna è presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda zootecnica ravennate.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nomina nel suo seno il vice-presidente.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione di consiglieri che, per qualsiasi ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 6.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda zootecnica ravennate sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il controllo normale sulla amministrazione dell'Azienda è esercitato da due sindaci nominati dal Ministero dell'economia nazionale, con le attribuzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Art. 8.

La direzione tecnica della Azienda è affidata al direttore della Cattedra il quale potrà proporre al Consiglio di amministrazione l'assunzione di personale, e servirsi, compatibilmente colle esigenze di servizio della istituzione, del personale della Cattedra.

Art. 9.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione il rapporto sul funzionamento dell'Azienda ed il programma di attività per l'anno successivo; presenta inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo.

I suddetti atti sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 10.

Un regolamento interno, proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, e soggetto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, del presidente e del vice-presidente, e stabilirà le norme tecniche, economiche e contabili per la gestione dell'Azienda.

Art. 11.

Il Ministero dell'economia nazionale potrà, in ogni tempo e qualora risulti irregolare il funzionamento dell'Azienda affidare la gestione ad un commissario straordinario e disporre, eventualmente, la liquidazione dell'Azienda stessa.

Nel caso di liquidazione, per qualsiasi motivo, dell'Azienda il Ministero dell'economia nazionale destinerà i residui della gestione, insieme con ogni altra attività patrimoniale, ad altra istituzione che abbia il fine di promuovere il progresso agrario e zootecnico della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 115. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 937.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. 312.

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1929-VII sul decreto che autorizza la 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA,

Per sopperire alle spese derivanti dalla partecipazione dell'Amministrazione delle poste e telegrafi all'Esposizione nazionale di storia della scienza che avrà luogo a Firenze, si rende necessario inscrivere nel bilancio passivo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per il corrente esercizio finanziario 1928-29 un nuovo capitolo con la dotazione di L. 25,000.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 15,000,000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzata la prelevazione di L. 25,000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1928-29 e da inscriversi al nuovo capitolo 78-*bis* « Spese per la partecipazione della Azienda autonoma delle poste e telegrafi all'Esposizione nazionale di storia delle scienze in Firenze » del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo.
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1928-29.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 127. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1929.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Olympia e istituzione di quella di Bebedouro (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Olympia, alla dipendenza del Regio consolato generale in San Paolo, è soppressa ed in sua vece viene istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Bebedouro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(803)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Grosseto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Dino Cocco a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Grosseto;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Dino Cocco a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Grosseto.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(819)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Lecce.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. avv. Guido Franco a presidente della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Lecce;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. avv. Guido Franco a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Lecce.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(820)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini, approvato con R. decreto 21 luglio 1927, n. 1374;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Amos Agujari a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Amos Agujari a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(821)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta, approvato con R. decreto 8 maggio 1926, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Orazio Ammassari a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Orazio Ammassari a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(822)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1929.
Revoca di autorizzazione alla Società di assicurazioni « L'Alliance regionale de France » con sede in Parigi, ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 18 gennaio 1929, con la quale la Società anonima « L'Alliance regionale de France » con sede in Parigi, ha deciso di porre in liquidazione la rappresentanza italiana;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società di assicurazioni « L'Alliance regionale de France » con sede in Parigi, e rappresentanza per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 20 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(823)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1929.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, adottata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la proposta della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fondiaria Vita » relativa ad una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche, le tabelle dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la tariffa presentata dalla Società anonima di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro il periodo di tempo prestabilito.

Roma, addì 20 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(824)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 14173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Suppancich, nato a Fiume il 24 giugno 1899 da Giovanni e da Maria Quarantotto, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Suppani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Suppancich è ridotto nella forma italiana di « Suppani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Eleonora Bertogna, nata a Susak il 29 agosto 1899, moglie;

Odetta, nata a Fiume il 26 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(688)

N. 13075.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Marcello Buli, nato a Fiume l'11 gennaio 1887 da Giovanni e da Giovanna Senkich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bulli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marcello Buli è ridotto nella forma italiana di « Bulli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Marcella Juranich, nata a Fiume il 28 ottobre 1897, moglie;

Livia, nata a Fiume il 23 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(689)

N. 13440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Pauletich, nato a Rozzo d'Istria il 7 luglio 1899 da Antonio e da Domenica Rabach, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Paoletti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Pauletich è ridotto nella forma italiana di « Paoletti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppa Grah, nata a Cerreto il 31 marzo 1903, moglie;

Anna, nata a Fiume il 23 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(690)

N. 16279.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Carlo Lavial, nato a Fiume il 5 novembre 1896 da Vincenzo e da Antonia Angelich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Laviani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Lavial è ridotto nella forma italiana di « Laviani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Giagnetich, nata a Laurana nell'anno 1906, moglie;

Nerina, nata a Fiume il 12 maggio 1926, figlia;

Enrico, nato a Fiume il 30 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(691)

N. 14651.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Alberto Villich, nato a Fiume il 28 maggio 1896 da Giovanni e da Marcella Cottiero, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Villi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alberto Villich è ridotto nella forma italiana di « Villi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(693)

N. 16814.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Manestar, nato a Fiume il 6 febbraio 1894 da Gaetano e da Giovanna Marceglia, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Manelli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Manestar è ridotto nella forma italiana di « Manelli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(694)

N. 16133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor dott. Arminio Mattersdorfer, nato a Fiume l'8 dicembre 1889 da Enrico e da Spitzer Olga, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mattei »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor dott. Mattersdorfer Arminio è ridotto nella forma italiana di « Mattei » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mila Glass, nata a Fiume il 2 novembre 1897, moglie;
Gino, nato a Fiume il 29 aprile 1920, figlio;
Aldo, nato a Fiume il 20 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(695)

N. 16130.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Bruno Mattersdorfer, nato a Fiume l'11 gennaio 1895 da Enrico e da Olga Spitzer, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mattei ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Mattersdorfer è ridotto nella forma italiana di « Mattei » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(696)

N. 16134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Ernesto Mattersdorfer, nato a Fiume il 22 aprile 1893 da Enrico e da Olga Spitzer, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mattei »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ernesto Mattersdorfer è ridotto nella forma italiana di « Mattei » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(697)

N. 13705.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Mario Turcovich, nato a Laurana il 1° settembre 1893 da Giovanni e da Caterina Prischich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Turchino »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Turcovich è ridotto nella forma italiana di « Turchino » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Albina Wolf, nata a Fiume il 24 febbraio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(698)

N. 13566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Luigi Madjerich, nato a Fiume il 31 maggio 1904 da Giorgio e da Filippina Miletich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Madieri »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Madjerich è ridotto nella forma italiana di « Madieri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli di rendita del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 164.

Si dichiara che con atto 29 luglio 1928, rogato Evangelisti, notaio in Roma, notificato il 14 agosto successivo per mezzo dell'ufficiale giudiziario Giovacchini presso la Pretura unificata di Roma, la

rev.ma Superiora delle Suore della Vergine Santissima della Compassione, signorina Gabriella Vilalta fu Michele, nata a Marsiglia, domicilata a Roma, via Ibernesi, n. 20, ha diffidato, nella detta qualità, la signora Zarlatti, domiciliata a Roma, Circo Agonale, n. 14, a consegnare nel termine prescritto i due certificati del consolidato 3.50 % n. 20606 di L. 52.50, e n. 218473 di L. 430.50, intestati all'Istituto delle Suore della Vergine Santissima della Compassione, con sede in Roma, via Ibernesi, n. 20, da essa indebitamente detenuti; avvertendola altresì che, trascorso tale termine senza la consegna e senza regolari opposizioni, sarà proceduto a nuove iscrizioni nel Gran Libro del Debito Pubblico, ed alla emissione di nuovi corrispondenti titoli.

Roma, 14 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(142)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 297.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 26 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria Tripoli — Intestazione: Matera Diego fu Saverio per conto di Vincenzo Raffaele di Giovanni — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 75 consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 809 — Data: 22 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Galli Giuseppe fu Giovanni per conto altri — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 241.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1653 — Data: 20 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cervati Eduardo fu Michele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 230 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 28 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. debito pubblico — Intestazione: Conti Carlo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 31.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684 — Data: 26 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Gaido Agostino — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 220 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 — Data: 27 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Apostolo Luigi fu Annibale — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 30 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Federici Mariano fu Francesco per conto di Medici Maria di Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 75 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 31 dicembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Magrini Settimio — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 175 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2247 — Data: 8 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Navazio Gaetano fu Giuseppantonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 35 — Rendita: L. 3000 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2747 — Data: 8 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. debito pubblico — Intestazione: Bondi Evaristo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 215 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(675)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 308.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 5 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ferrari Gian Battista Luigi fu Emanuele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 630, consolidato 3.50 % (1902), con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 976 — Data. 23 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: De Michele Piccolo Francesco — Titoli del debito pubblico: 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 343, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(811)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di cartelle al portatore di rendita consolidato 3.50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 309.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 36 del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, che è stato chiesto a questa Amministrazione dagli aventi diritto alla successione dei rispettivi titolari, il tramutamento in cartelle al portatore dei seguenti certificati di rendita del consolidato 3.50 % (1906):

N. 2324, di L. 262.50 di rendita annua, intestato a Gancia Michele fu Michele, domiciliato in Paesana (Cuneo);

N. 282712, di L. 168 di rendita annua, intestato a Dao Margarita fu Antonio, moglie di Gancia Michele, domiciliata in Paesana (Cuneo), recanti a tergo, entrambi i predetti certificati, dichiarazioni cancellate in modo che non se ne può leggere il contenuto.

Si previene chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i termini prescritti dal predetto art. 36 del regolamento, senza che siano state fatte regolari opposizioni, verrà dato corso alla domandata operazione.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(813)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.